

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO ADDIOPIZZO APS"

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede e durata

È costituita, a norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo anche CTS quale acronimo di Codice del Terzo Settore) e in particolare degli artt. 35 e seguenti del CTS, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Comitato Addiopizzo APS", L'Ente svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia, non ha scopo di lucro e opera per esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/17 e ss.mm, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'ente ha struttura democratica e ha durata illimitata. La sede è in Palermo (PA) e il trasferimento all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L'ente potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

L'associazione si obbliga all'uso dell'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si conforma a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Comitato Direttivo nel rispetto delle vigenti normative e del Codice del Terzo Settore e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla loro osservanza tutti gli associati e costituendo in

124
fll
CCT
VZ
di.
X
OZ
LOF
TC
of
m p e n
PU
SB

uno con il presente statuto, la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ente stesso.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'APS è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali. Le normative di riferimento, secondo il rango attribuito dall'ordinamento, sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art.9 del D.Lgs 117/17, pertanto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

ms
fld
COT
VZ

Car
X
CZ
JDF
RC
op

m n e

CU
SB

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'APS è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Associazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività diverse e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

121

fld
aot
vz

Qr.

8

CZ

NA

VC

JP

me

PU

SB

attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente intende:

- a) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo. In particolare, fine prioritario dell'organizzazione è quello di tutelare il diritto alla legalità ed al libero esercizio dell'attività d'impresa, senza pressione malavitose, e di garantire gli interessi e le prerogative dei cittadini-consumatori e degli operatori economici che si oppongono al racket delle estorsioni;
- b) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
- c) ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento anti-mafia ed anti-racket tra i cittadini e gli operatori economici sul territorio siciliano;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials like "MB", "flw", "AEO", "VZ", "Dor", "J", "CE", "LDF", "K", a large circular stamp, "m ne", "OU", and "SB".

- d) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso;
- e) diffondere e organizzare un movimento di consumo critico anti-racket tra i cittadini della città e della provincia di Palermo, attraverso l'iniziativa "Contro il pizzo, cambia i consumi";
- f) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- g) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione; aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi;
- i) costituirsi come parte civile nei processi penali con particolare riferimento al reato della organizzazione criminale di stampo mafioso (ex art. 416 bis c.p.) e/o dell'estorsione (ex art 629 c.p.), specie se aggravata dall'art. 7 L. 203/91 e/o dell'usura (ex art. 644 c.p.);
- j) costituirsi parte civile nei processi penali per i diritti di cui all'articolo 416 ter nel codice penale nonché per i reati di corruzione;
- k) promuovere attività di inclusione sociale in quartieri a rischio e strutture carcerarie, finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle povertà economiche ed educative, dell'emergenza abitativa, della disoccupazione giovanile e del reinserimento;
- l) organizzare percorsi di informazione/formazione per operatori economici, insegnanti, studenti, pubblici dipendenti, amministratori locali, operatori sociali e per quanto intendono impegnarsi per la promozione della cultura della legalità, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e della nonviolenza;
- m) promuovere la nascita di un coordinamento di reti di organizzazioni sociali analoghe ad Addiopizzo su altri territori della regione Sicilia e del resto del Paese.



Handwritten signatures and initials on the right margin:

- Top signature (stylized)
- Signature: fhd
- Signature: C500
- Signature: VZ
- Signature: Qb.
- Signature: R
- Signature: CE
- Signature: LDF
- Signature: VC
- Signature: (circled)
- Signature: an me
- Signature: EV
- Signature: SB

Articolo 6

Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare, a norma dell'art. 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o tramite la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo scopo dell'attività di raccolta fondi è quello di finanziare le attività di interesse generale dell'ente.

Articolo 7

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi. L'Ente potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia

L'APS potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia. L'associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può eccedere i limiti sanciti dall'art. 36 e ss.mm. del CTS.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della

M

fla
aet

VZ

Jo

R

CE

LOF

LC

Jo

en an

EW
SB

retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Associati

Possono essere associati tutte le persone che condividono il presente statuto, le finalità e le attività associative e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Nel rispetto dell'art. 35 comma 2 non è disposta alcuna limitazione in relazione all'ammissione degli associati per condizione economica o qualsivoglia discriminazione.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Comitato Direttivo, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere c/o l'Ente in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

La deliberazione del Comitato Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente statuto. Ai sensi dell'art. 35 comma 2 non è consentito il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

MS

full
CRO
VZ

QZ

R

CZ

JSF

re

QZ

an de

CU
SB

e la partecipazione sociale non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 9

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del comitato Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'APS secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Associazione;

Articolo 10

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee promosse dall'Ente nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l'Organizzazione e/o incompatibili e/o incoerenti con le finalità e i valori associativi;

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato

hs
hld
cso
VZ
Pis
JR
CZ
JDF
IC
JP
a ne
EW
SB

con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 11

Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

Sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Ente o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

Sono dichiarati esclusi:

- se inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- a seguito di assenza non giustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- se destinatari di comunicazioni o informazioni antimafia rese dalla Prefettura ai sensi del D. Lgs n.159/2011, o di misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011 disposte dal Tribunale;
- per indegnità espressa dal Comitato Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Comitato Direttivo, che dev'essere preventivamente comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Comitato Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia. Il

CS
fla
CRO
VZ
Gir
R
CZ
JDF
K
J
u de
CU
SB

socio che recede o decade o viene escluso è rimosso dalla piattaforma digitale-social di comunicazione interna tra chi fa parte dell'associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di Controllo se istituito per facoltà o obbligo di legge;
- il Revisore Legale dei conti se nominato per facoltà o obbligo di legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Le cariche sociali assunte in seno al Comitato Direttivo sono assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative. La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di due deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera. L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione. L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del

ms
fcd
CRO
VZ
Gf.
R
CZ
JAP
K
JP
a. Bn
EW
S/B

bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina il Presidente del Comitato Direttivo;
- c) approva il programma generale delle attività;
- d) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- e) nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) approva gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) individua il/i gruppo/i tematico/i in base alle esigenze dell'Ente, decidendone il numero e le competenze, nonché il referente;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "H3", "fled", "GEO", "VZ", "A.", "R", "OZ", "JAF", "VZ", "A", "em me", "W", and "SB".

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Comitato potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Comitato.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di nominare dei membri onorari dell'associazione, che hanno espresso la disponibilità ad accettare tale onorificenza, tra le personalità di cultura, arte o scienza o tra persone fisiche maggiorenni che si siano comunque distinte per nobile senso di umanità, onestà, correttezza, impegno sociale e/o azioni concrete per l'Associazione o la collettività in genere, relativamente e congenialmente alla mission associativa.

I membri onorari non necessariamente rivestono la qualifica di soci, in quanto tali non godono dell'elettorato attivo e passivo, non versano la quota sociale, possono partecipare all'assemblea degli associati esclusivamente con diritto di parola senza esercitare diritto di voto; possono in qualunque momento presentare la propria rinuncia a tale carica esclusivamente onorifica e a titolo gratuito, di contro la stessa potrà essere revocata dall'assemblea dei soci. Nell'ipotesi in cui i membri onorari assumano la qualifica di soci dell'Associazione, avranno pari diritti e pari doveri di tutti gli altri soci dell'ente.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'ente e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega. Per lo scioglimento dell'Ente, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

W
del
a50
VZ

G.

R

Q

LD

V

J

an ne

W

SB

Articolo 15

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Ente ed è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Esso può avvalersi, nei limiti dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Associazione.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Il Comitato Direttivo è composto da:

- Presidente: rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Comitato. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente e in assenza del vicepresidente, dal componente del Comitato, più anziano per iscrizione all'ente;
- Vicepresidente: che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario: Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - o provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
 - o provvede al disbrigo della corrispondenza;
- Tesoriere: Il tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

hs
hnd
ccgo
VL
Dj.
R
OZ
2DF
V
J
an de
EW
SB

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Esso può avvalersi, con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Ente. Il Comitato si riunisce ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Comitato è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;

hy
add
AES
VZ
D
D
D
D
me
CW
SB

- W
b
G
V
D
D
A
A
V
J
a n e
W
S B

Articolo 16

La nomina di detto Organo è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 e ss.mm. o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo. L'Organo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo le previsioni dell'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove l'ente sia tenuto a produrlo, sia redatto in osservanza delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. L'Organo di controllo può essere monocratico e i componenti sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.2 del C.C.; agli stessi si applica l'art. 2399 del C.C.

Articolo 17

Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

Articolo 18

Volontari

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita tuttavia è possibile erogare rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Comitato Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Permane in capo al volontario l'obbligo di conservazione dei giustificativi di spesa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Articolo 19

Servizio civile

ang
hnd
GSD
VZ
DB
J
OZ
dbf
VZ
J
u me
EW
SK

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20

Indicazione delle Risorse Economiche

Gli enti di Terzo Settore possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti:

- le quote sociali ed il tesseramento annuale dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività commerciale;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi amministrativi
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all'attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il Patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;

bs
hdd
afo
vz
Cfr
R
OZ
JDP
VZ
J
u me
EW
SB

- da ricavi, contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti ed altre entrate comunque denominate;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio.

Ogni operazione finanziaria potrà essere disposta con firme disgiunte del Presidente, del Vicepresidente o del Tesoriere. L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 3 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività associative, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 22

Esercizio Sociale, scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art.13 del CTS.

Handwritten signatures and initials on the right margin:

- WS
- hnd
- GG
- VZ
- Q
- R
- CE
- SOF
- VE
- g
- n re
- lu
- sh

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, e 87 del D.Lgs 117/17 e ss.mm. nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 23

Gruppo Tematico

L'Associazione, per il migliore svolgimento delle proprie attività, potrà anche istituire uno o più gruppi di lavoro detti Gruppi Tematici. Il numero e le competenze dei gruppi è deciso dall'assemblea dei soci e, sempre, per finalità di supporto agli organi dell'associazione e senza autonomia decisionale, con carattere meramente organizzativo ed operativo. I componenti dei gruppi, così come i loro referenti, sono designati dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

Ciascun referente ha l'obbligo di informare il comitato direttivo, attraverso idonee modalità (es. posta elettronica), circa le attività e le riunioni del proprio Gruppo Tematico. I Gruppi Tematici sono costituiti solo da soci dell'Ente.

NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 24

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da

12/2
fud
GSD
VZ
O
K
C
20/5
V
S
n ne
W
S3

ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile. In fase di transizione, ossia fino all'operatività del RUNTS e alla piena attuazione del Codice del Terzo Settore, per tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali previgenti in tema di volontariato. In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

Palermo, li _____

1. BOLOGNA SILVIO

Silvio Bologna

2. BUZZONE SILVIA

PER DELEGA

Bianca Buzzone

3. CANGELOSI ELISABETTA

Elisabetta Cangelosi

4. CARADONNA SALVATORE

Salvatore Caradonna

5. CATALANO DARIO ROSOLINO

Dario Catalano Rosolino

6. CATANIA CLAUDIA

Claudia Catania

7. CONIGLIO VERONICA

Veronica Coniglio

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten notes "an re" and "S/B" at the bottom right.

8. DI FEDE LAURA Laura Di Fe

9. DI GREGORIO ANTONINO an de an

10. DI TRAPANI GIUSEPPE ENRICO Giuseppe Enrico Di Trapani

11. FARINA LUCA Luca Farina

12. GENOVA RAFFAELE Raffaele Genova

13. GRISTINA FAUSTO PER DELEGA m de an

14. MADONIA CARLO PER DELEGA Carlo Madonia

15. MANGIOLA PANTALEONE MAURIZIO Maurizio Mangiola

16. NOCILLA LAURA DELEGA MANGIOLA PANTALEONE MAURIZIO Laura Nocilla

17. PECORARO GIUSEPPE Giuseppe Pecoraro

18. PELLIGRA BIAGIO Biagio Pelligra

19. PIAZZA ORIETTA MARIA GRAZIA PER DELEGA Giuseppe Enrico Di Trapani

20. RICCOBONO DARIO PER DELEGA Dario Riccobono

21. RICCOBONO ERMES PER DELEGA Ermes Riccobono

del
an
or
V
an de
SB

22. SOFIA SALVATORE _____

23. TRINGALI STEFANO PER DELEGA Verna G

24. TUCCIARELLI CHLOË Chloë Lucciselli



25. TRO CHIARA Chiara Tro

26. VANNINI PARENTI FRANCESCA DELEGA U. Ceccey

27. VETRANO MARIA M. Vetrano

28. ZAFFUTO EDOARDO DELEGA Edoardo Lucciselli

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large circular stamp and several illegible signatures.